

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-533 del 06/02/2017
Oggetto	OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA ZANICHELLI DARIO E ENZO - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE N. 18391/2005 CON RINNOVO N. 16219/2011 DA ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI PARMA (PR). PROC. PR05A0044.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-574 del 06/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31

- luglio 2015 secondo quanto disposto dall' accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 "condizionalita' ex-ante tematiche FEARS" punto 6.1 "settore delle risorse idriche";
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
 - la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l' incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO:

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma n. 16219 del 14.12.2011 è stato concesso alla Azienda Agricola Zanichelli Dario e Enzo, il rinnovo della concessione n. 18391/2005 a derivare acque pubbliche dalle falde sotterranee, in loc. Beneceto del Comune di Parma, nella quantità massima di mod 0,30 (30 l/sec.) per uso irrigazione a servizio di un fondo agricolo, fino alla data del 31.12.2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che in data 14.12.2015, protocollo n. 870851 l' Azienda Agricola Zanichelli Dario e Enzo ha presentato al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma istanza di rinnovo della concessione suddetta;
- che in data 14.01.2016 con Provvedimento n. 1615 il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma ha autorizzato la riperforazione del pozzo ai sensi dell' art 31 del RR n.41/2001 quale variante non sostanziale alla concessione in rinnovo.

ESAMINATI:

- la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell' atto di concessione in rinnovo;
- la scheda pozzo e la relazione finale sui lavori di riperforazione del pozzo a firma del Geologo Dottor Andrea Fornaciari.

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e della Provincia di Parma, in quanto trattasi di domanda di rinnovazione semplice non condizionata a parere né soggetta a pubblicazione;

ACCERTATO che la Azienda Agricola Zanichelli Dario e Enzo ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, e DGR n. 2326 del 22.12.2008;

ACCERTATO che la Azienda Agricola Zanichelli Dario e Enzo è tenuta al versamento della somma di € 198,45 a titolo di integrazione del deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 ("DIRETTIVA DERIVAZIONI").

ACCERTATA la compatibilità del volume anno di prelievo richiesto rispetto alla DGR n. 1415 del 05.09.2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni a partire dal 01.01.2016, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all'atto n. 16219/2011, che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

a) di assentire alla Azienda Agricola Zanichelli Dario e Enzo, Codice Fiscale 01687070340, con sede in Parma (PR), via Bassa nuova n. 114 legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR), il rinnovo della concessione n. 18391/2005 con rinnovo n. 16219 del 14.12.2011, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite pozzo in Comune di Parma (PR), località Beneceto, destinata ad uso irrigazione al servizio di un fondo agricolo nella medesima località per la quantità di 30 l/sec e un consumo annuo pari a 48000 mc;

b) che ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 e n. 2254 del 21.12.2016, dell'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01 è fatto obbligo di installazione di idoneo dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero o altro, entro il 31.12.2020 con obbligo di denuncia annuale dei prelievi annui entro il 31 gennaio di ogni anno;

c) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato, ai sensi della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31.12.2025, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al provvedimento n. 16219/2011 che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs. n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

e) di fissare in **€ 206,65** il valore del canone annuo 2017, determinato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”, con onere di pagamento delle eventuali annualità arretrate insolute, dando atto che gli importi delle annualità successive saranno da versare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, art 8 della LR n. 2/2015;

f) di fissare in **€ 198,35** l'importo da versare ad integrazione del deposito cauzionale già costituito ai sensi dell'art 154 della LR n. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015;

g) di dare atto:

- che ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, gli importi successivi dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, “tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento”;

- che “qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente”.

- che ARPAE ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare

la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22 DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del RR n. 41/2001;

a) di dare atto, altresì, che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.